
Banca paga in favore di un soggetto diverso dal prenditore: per andare esente da responsabilità non basta aver visto il documento d'identità ed il codice fiscale

Tribunale Roma, sezione ottava, sentenza del 14.11.2019

...omissis...

Ritenendo quindi dddd., quale banca trattaria, responsabile ex art. 43 R.D. 21 dicembre 1933, per non aver effettuato i necessari controlli sul titolo e rilevato l'alterazione o la falsificazione in sede di stanza di compensazione, ne chiedeva la condanna al pagamento di Euro 5.282,80 per rimborso del valore degli assegni negoziati e spese di mediazione.

Si costituiva U. eccependo la prescrizione del diritto, il concorso di colpa dell'attrice per non aver adottato cautele maggiori nella tracciatura dei titoli, e comunque, l'esclusiva responsabilità della banca negoziatrice P.I. S.p.a. di cui chiedeva la chiamata in causa.

Disposta la chiamata in causa, si costituiva dddd deducendo l'infondatezza della domanda in assenza di prova della necessaria diligenza da parte dell'attrice nella consegna degli assegni e la legittimità del proprio operato, avendo negoziato i titoli in favore di quelli che risultavano esserne i beneficiari, due dei quali identificati mediante carta d'identità, ed evitando di mettere le somme immediatamente a disposizione con la clausola "al dopo incasso"

Con memoria 183 - 6 comma n. 1 c.p.c., l'attrice estendeva la propria domanda anche nei confronti di P.I..

Respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per discussione orale all'udienza del 23.7.2019 con termine per note sino a 15 giorni prima ed ulteriormente rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.10.2019 alla quale era trattenuta in decisione.

Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di prescrizione, neppure riproposta da parte convenuta nel prosieguo del giudizio, avendo parte attrice documentato l'invio di due lettere di messa in mora con raccomandate A/R del 13 aprile 2007 e del 04 aprile 2012, di cui ha provato il regolare ricevimento da parte di U. mediante deposito delle cartoline di ritorno.

Peraltro, nelle dette raccomandate viene riportato l'elenco degli assegni trafugati con indicazione di tutti gli estremi occorrenti alla loro identificazione, quale numero, nome del beneficiario, data di emissione, banca, importo ecc. così da integrare tutti i requisiti della messa in mora di cui all'art. 1219 c.c. idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c.

Nel merito la domanda è fondata e da accogliere.

Ai fini dell'inquadramento giuridico della fattispecie, deve richiamarsi la sentenza n. 12477, resa dalla Cassazione a sezioni Unite nel 2018, al fine di comporre il precedente contrasto giurisprudenziale in merito all'inquadramento della responsabilità ex art. 43 2 comma l.a., per le ipotesi in cui siano pagati a persona diversa dal prenditore un assegno circolare o un assegno bancario libero della B.I. non trasferibile nonché un assegno di traenza munito della clausola di intrasferibilità.

La pronuncia, nel ripercorrere l'evoluzione della giurisprudenza di Cassazione in materia che, a partire dalla sentenza 3133 del 1958, aveva alternativamente ricondotto la detta ipotesi nell'ambito di una responsabilità oggettiva o contrattuale, ha definitivamente aderito a quest'ultimo orientamento, richiamando quelle pronunce che, nel riassegnare centralità al criterio della colpa, fanno dipendere la responsabilità della banca negoziatrice dall'inosservanza del dovere di diligenza richiesto al banchiere dall'art. 1176 2 comma (Cass. 1377/16, 16332/2016 e 26947/2016).

In particolare, l'analisi parte da altra pronuncia a sezioni Unite del 2007 n. 14712, intervenuta a comporre un precedente contrasto circa la natura (contrattuale, extracontrattuale o ex lege) della responsabilità derivante dal pagamento dell'assegno non trasferibile a persona diversa e al conseguente termine di prescrizione applicabile all'azione risarcitoria, per giungere a riaffermare il seguente principio:

"la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso".

In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che la responsabilità della banca negoziatrice ex art. 43 legge assegni è di natura contrattuale "da contatto", in ragione dell'obbligo professionale di protezione operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione; da ciò la conseguenza che la responsabilità della banca negoziatrice da contatto qualificato - inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 cod. civ. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. - non è oggettiva e cioè non ricorre "a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa".

La Cassazione ha quindi precisato che, in dette ipotesi, si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c. ed è perciò consentito all'obligato di fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli è imputabile, ovvero non è dovuto a suo fatto e colpa, con la precisazione che la banca negoziatrice - essendo tenuta ad osservare nell'adempimento la diligenza di cui all'art. 1176, secondo comma, cod. civ. in ragione della sua qualità di operatore professionale - risponde del danno anche in ipotesi di "colpa lieve", ove non abbia fornito la prova liberatoria di avere assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta.

Infine, è stata evidenziata la specificità della previsione di cui all'art. 43, comma 2, della legge assegni, giacché la clausola di intrasferibilità ha la funzione, oltre che di assicurare il pagamento del beneficiario, di impedire la circolazione del titolo, di guisa che la sanzione di responsabilità cartolare (conseguente al pagamento a soggetto non legittimato) non va confusa con la responsabilità civile derivante dall'errata identificazione dell'effettivo prenditore, osservando che in questi sensi l'art. 43 si pone in rapporto di specialità rispetto alle norme di diritto comune sia in tema di obbligazioni - art. 1189, primo comma, cod. civ. (pagamento al creditore apparente) -, sia rispetto a quella riferita ai titoli a legittimazione variabile - art. 1992, secondo comma, cod. civ. (adempimento della prestazione) - che circoscrivono entrambe detta responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave (anche ordinanza Cassazione n. 17737 del 2.7.2019).

A fronte della richiamata pronuncia, deve quindi ritenersi definitivamente chiarita la natura contrattuale della responsabilità dedotta, nonché la necessità, ai fini della sua affermazione, di un'indagine in merito alla colpa, attesa la possibilità per la banca di provare che l'inadempimento non le è imputabile per aver assolto alla propria obbligazione, con la diligenza dovuta che è quella nascente, ai sensi del 2° comma dell'art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.

L'odierna controversia va quindi decisa alla luce dei richiamati principi.

Preliminarmente, deve ritenersi infondata l'eccezione sollevata da dddI. di difetto di legittimazione di parte attrice, non essendo contestato che i cinque assegni di traenza non trasferibili siano stati emessi su ordine dell'attrice da Udd in favore dei destinatari di indennizzi assicurativi ma negoziati in favore di

terzi non legittimati, e precisamente tre in favore di MddG., gli altri due in favore rispettivamente di Mddd

E' stata altresì documentata l'emissione di ulteriori cinque assegni per i medesimi importi nei confronti dei medesimi beneficiari, a seguito della dichiarazione di mancata ricezione da parte dei destinatari e dell'accertata negoziazione dei titoli in favore di altri.

Dalla documentazione prodotta, emerge altresì che i tre soggetti che hanno fraudolentemente incassato l'assegno erano del tutto sconosciuti a dd., non essendo correntisti ed avendo aperto un libretto a risparmio postale su cui gli importi sono stati accreditati pochi giorni prima della negoziazione dei titoli, peraltro in uffici postali distanti dalla provincia di domiciliazione.

In particolare, MdddG. pur risultando dal documento prodotto residente nel comune di Volvera, apriva un libretto di risparmio presso l'ufficio postale di A. (posto a 600 chilometri di distanza dal comune di residenza) in data 04.05.2005, mettendo poi i tre titoli di importo di verso all'incasso presso lo stesso ufficio solo 6 giorni dopo.

dd risultante dal documento prodotto residente ddd apriva il libretto di risparmio presso un ufficio postale di Modena posto ad oltre 200 km di distanza dal luogo di residenza, in data 15.12.2005, negoziando poi il titolo sette giorni dopo.

dd un libretto di risparmio in un ufficio postale distante 5 km 4 mesi prima, senza che neppure sia allegato da Pdd. il compimento di ulteriori operazioni oltre la negoziazione del titolo per cui è causa.

Inoltre, i documenti prodotti da ddd. sono risultati falsi alla luce delle dichiarazioni fatte pervenire dai rispettivi comuni che apparentemente li avrebbero rilasciati (v. documentazione ulteriormente depositata dall'attrice con le note conclusive, non contestata).

A ciò si aggiunga che, quanto meno per i titoli presentati all'incasso da dddddd. e dddd il nome del beneficiario è scritto con un carattere di stampa chiaramente diverso, in quanto più piccolo e non allineato, rispetto alle altre parti dell'assegno pure compilate in stampatello, circostanza questa idonea già di per sé avrebbe a suscitare il concreto sospetto di contraffazione, in particolare in soggetto avveduto ddd

Le circostanze suindicate, secondo la ormai comune esperienza degli operatori del settore, sono di per sé idonea a generare, se non un sospetto, per lo meno una particolare attenzione nell'identificazione della persona (e, se del caso, nella verifica dell'integrità e genuinità del titolo), come raccomandato dalla Circolare ABI del 7 maggio 2001 che indica in concreto quali cautele è opportuno adottare onde evitare di pagare assegni a soggetti non legittimati, imponendo alla Banca negoziatrice di acquisire allo sportello due documenti d'identità muniti di fotografia del soggetto che incassa.

Quindi, gli uffici postali, in ragione della diligenza cui sono tenuti quale operatore professionale, avrebbero dovuto prestare un controllo più approfondito sull'identità dei presentatori all'incasso, magari accertandosi dei dati anagrafici degli stessi presso il Comune che aveva rilasciato la carta d'identità, cautela del tutto esigibile per un cliente sconosciuto, che sceglie di riscuotere l'assegno presso una banca della quale non è correntista.

E' nozione di comune esperienza infatti, per tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nelle vicende di sottrazione ed abusiva negoziazione di assegni, che la tecnica dell'apertura di un conto corrente o di un libretto di risparmio, con contestuale versamento dell'assegno abusivamente detenuto, è una pratica ricorrente. La coincidenza temporale avrebbe quindi dovuto porre in sospetto il cassiere e suggerire una speciale accortezza nell'esame del titolo e dei documenti di identificazione dei neo-clienti.

Inoltre, accettando un solo documento d'identità provvisto di fotografia ed astenendosi da qualsiasi ulteriore accertamento, il personale della banca non ha adoperato sufficiente cautela nell'identificazione della persona, in contrasto con quanto richiesto dalla richiamata circolare ABI. Né, alla mancanza di un secondo riscontro documentale dell'identità della presentatrice dell'assegno, poteva efficacemente supplire l'esibizione del tesserino di codice fiscale, che non reca alcuna fotografia né costituisce documento d'identità, ed il cui unico dato apparentemente ufficiale, in questo caso rivelatosi falso, è rappresentato dal codice fiscale, costituito tuttavia da un identificativo alfanumerico facilmente "costruibile" da chiunque, con l'ausilio di programmi reperibili su internet, applicando l'algoritmo di creazione del codice a partire da elementi anche del tutto inventati (Trib. Roma sentenza n. 17382/14, rel. C.).

Deve allora ritenersi che, tanto la convenuta ddd. quale banca trattaria, quanto P.I. quale banca negoziatrice, non abbiano provato di aver assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta quali soggetti specializzati e quindi la non imputabilità dell'inadempimento, risultando per contro provata la colpa per non aver adottato tutte quelle misure suggerite per il compimento della specifica attività di negoziazione dei titoli.

Deve inoltre ritenersi che la condotta di dddd. sia stata di per sé idonea a cagionare il danno lamentato dalla compagnia assicurativa, così da rendere irrilevante l'accertamento dell'idoneità delle modalità di spedizione del titolo.

La corte di legittimità in relazione a casi analoghi ha ripetutamente affermato:

"La spedizione di un assegno di rilevante importo non trasferibile effettuata dal traente al beneficiario a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o mediante posta ordinaria, non assume alcun rilievo causale in riferimento all'evento produttivo del danno, lamentato dallo stesso traente, determinatosi in ragione del successivo pagamento dell'assegno ad un soggetto estraneo al rapporto cartolare, in quanto detto evento è da ascrivere unicamente alle condotte colpose realizzate, nonostante l'evidente falsificazione del nome del beneficiario, dalla banca che ha posto il titolo all'incasso e da quella che lo ha presentato in stanza di compensazione, non potendo essere invocata, al fine di

radicare una concorrente responsabilità del traente, la disciplina degli artt. 83 e 84 del D.P.R. n. 156 del 1973, sul divieto di includere nella corrispondenza ordinaria denaro, oggetti preziosi e carte di valore, giacché attinente ai soli rapporti tra l'ente postale e i suoi utenti" (Cass. n. 12984 del 15.5.2019; n. 7618 del 30/03/2010; n. 23460/2014).

In altre parole, l'illiceità della condotta realizzata dalla banca negoziatrice del titolo, ha determinato l'interruzione del nesso di causalità tra il presunto comportamento colpevole della danneggiata (mancata spedizione con posta assicurata del plico contenente il titolo) e l'evento, assumendo una autonoma rilevanza eziologica nella verifica del pregiudizio subito da G.I. S.p.a. per la negoziazione fraudolenta del titolo di credito.

Per tali ragioni, la domanda attrice va accolta nei confronti sia della convenuta quale banca trattaria che della chiamata in causa quale banca negoziatrice, non risultando alla prima opponibile gli accordi interbancari interni che esonerano la trattaria dalle verifiche del titolo.

Nei rapporti interni tra trattaria e negoziatrice ed alla luce della domanda di manleva proposta dalla convenuta, deve invece rilevarsi come non sia stato oggetto di contestazione l'applicazione della procedura della "check truncation", prevista e autorizzata per la negoziazione di titoli di minimo importo (come gli assegni oggetto di controversia tutti di importo inferiore ad Euro 5.000).

Siffatto meccanismo implica che la matrice autentica dell'assegno rimanga conservata presso la banca negoziatrice del titolo, senza che l'originale possa quindi essere visionato o controllato dall'istituto di credito trattario. P.I. è tenuta ad inviare esclusivamente i dati elettronici relativi al numero dell'assegno presentato, restando pertanto impossibile per la banca trattaria la valutazione circa l'integrità materiale del titolo e la legittimazione del soggetto che lo presenta all'incasso.

Le dette regole non opponibili come detto all'attrice in quanto terza ad accordi interni, non idonei quindi ad alcun esonero di responsabilità verso la traente, comportano tuttavia che nei rapporti interni nessuna responsabilità possa essere attribuita alla trattaria ddd. in quanto priva di effettivo potere di controllo sulla integrità del titolo, in ragione dell'applicazione del meccanismo anzidetto.

Pertanto, in accoglimento della domanda, ddd devono essere condannate al pagamento in favore di dd. dell'importo di Euro 5.234,00, corrispondente al valore degli assegni, oltre interessi e rivalutazione dalla data di verifica del danno, corrispondente alla emissione e pagamento dei secondi assegni al saldo, nonché delle spese di mediazione, pari ad Euro 48,80, e delle spese dell'odierno giudizio liquidate come in dispositivo.

Nei rapporti interni, in accoglimento della domanda di manleva proposta dalla convenuta verso la chiamata, Pddddd deve essere condanna a tenere indenne U.

S.p.a. da ogni somma versata in esecuzione della odierna sentenza, con compensazione delle spese tra loro.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accogliendo della domanda di parte attrice:

- condanna Ussss., in persona dei rispettivi legali rappresentanti ed in solido tra loro, al pagamento in favore sss di Euro 5.234,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data di emissione e pagamento dei secondi assegni al saldo;

- condanna altresì ssssa., in persona dei rispettivi legali rappresentanti ed in solido tra loro, al pagamento in favore sss di Euro 48,80 quali spese di mediazione, Euro 264,00 per spese di contributo unificato ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge;

- condanna Psssss., in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne sss ogni somma dovuta in base all'odierna sentenza;

- compensa le spese tra ssss

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2019.

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2019.